



Comune di Chiomonte

Città Metropolitana di Torino

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette**, del mese di **maggio**, alle ore **18:35** in forma telematica, si è riunito, a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Ing. GARBATI Roberto	SINDACO	X	
SIBILLE Remo	VICE SINDACO	X	
BATTAGLIOTTI Alessandro	CONSIGLIERE	X	
MEYER Sergio	CONSIGLIERE	X	
PEROL Roberto	CONSIGLIERE	X	
VIGLIANO Carlo	CONSIGLIERE	X	
MARTINOTTI Miriana	CONSIGLIERE	X	
SIBILLE Giulia	CONSIGLIERE	X	
URAN Cristina	CONSIGLIERE	X	
GUGLIELMO Giorgio	CONSIGLIERE	X	
BONO Lucrezia	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **dott. BORODAKO Alessandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Ing. GARBATI Roberto** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su delega del Sindaco introduce ed illustra l'argomento la Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, dr.ssa Soldano.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Vista la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 817, della legge 260/2019 *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";*

Visto l'art. 52, comma 1, del D.lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* ed in particolare l'art. 106, comma 1, come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha rinviato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Visto il decreto 13 gennaio 2021, con il quale il Ministro dell'interno ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Visto il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto «sostegni»), recante *«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»*, con il quale il Governo ha ulteriormente rinviato al 30 aprile il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Visto il DL. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, che proroga al 31 maggio 2021 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020.

Considerato che la proroga del termine per le previsioni comporta che anche i termini di approvazione delle delibere regolamentari e tariffarie dei tributi locali siano rinviati al 31 maggio 2021;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*

Vista la circolare C/DF del 22.11.2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del DL. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il nuovo canone unico patrimoniale, che quindi non è assoggettato agli obblighi di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 22.09.2020;

Visto il D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

Presenti	n.	11
Votanti	n.	9
Astenuti	n.	= =
Favorevoli	n.	9
Contrari	n.	= =

(I consiglieri Uran e Guglielmo, pur essendo presenti, non partecipano alla votazione come da dichiarazione iniziale verbalizzata agli atti)

DELIBERA

- di approvare il **"Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;
- di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021;

- di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione ed approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, con successiva ed ulteriore votazione palesemente espressa per alzata di mano:

Presenti	n.	11
Votanti	n.	9
Astenuti	n.	= =
Favorevoli	n.	9
Contrari	n.	= =

(I consiglieri Uran e Guglielmo, pur essendo presenti, non partecipano alla votazione come da dichiarazione iniziale verbalizzata agli atti.)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to : Ing. GARBATI Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dott. BORODAKO Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. reg.

Il presente verbale in copia viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 04/06/2021 al 19/06/2021 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

Chiomonte, li 04/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:dott. BORODAKO Alessandro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Chiomonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. BORODAKO Alessandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Chiomonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. BORODAKO Alessandro